



Atto in qualità di Presidente del C.d.A. in nome e per conto della SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "Il Germoglio" ONLUS con sede legale in Salzano (VE), Via Cornarotta n. 7/C, codice fiscale e P.I.V.A. 02612040275, iscritta nella Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo N. REA VE 228238, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore", quindi in nome e per conto dello stesso.

I predetti comparenti, della cui identità personale, capacità giuridica e di agire, io Segretario Generale mi sono accertato, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

#### **PREMESSO E CONSIDERATO**

- che la Città Metropolitana di Venezia ha candidato i piani integrati al PNRR con il progetto "PIU' SPORT SPRINT" a valere sull'Avviso pubblico per la selezione di proposte di intervento che attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si pongono molteplici obiettivi: dalla promozione di servizi sportivi e socio culturali allo sviluppo di attività di aggregazione, dalla rinascita delle periferie alla rigenerazione di parchi e giardini scolastici;

- che i piani integrati sono specificatamente finanziati nell'ambito del PNRR, MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2) misura di investimento 2.2 e prevedono complessivamente un investimento di trecentotrentatre milioni di euro distribuiti su 34 interventi in 28 Comuni del territorio metropolitano;

- la Città Metropolitana con propria nota in data 28 dicembre 2021 ha invitato i Comuni del territorio metropolitano a presentare proposte progettuali da candidare a valere sui finanziamenti di cui all'art 21 D.L. 152/2021 M5.C2 investimento 2.2.;

- il Comune di Chioggia ha candidato a finanziamento nell'ambito dei Piani Integrati Metropolitani il progetto denominato "INTERVENTO FINALIZZATO AL RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI" per il quale è stata prevista una spesa pari a € 5.227.656,08 (cinquemilioniduecentoventisettemilaseicentocinquantasei/08);
- con il progetto si intende creare nuovi "luoghi protetti", che in centro città e nelle frazioni in cui è alto il rischio di isolamento e marginalità sociale, diventano punto di riferimento per i singoli e le realtà associative e strumento di avvio di interventi trasversali di promozione della cittadinanza attiva per rafforzare legami sociali e di animazione culturale - sportiva - educativa sul territorio;
- che l'intero progetto presentato dall'Ente è stato ammesso a finanziamento per la spesa complessiva preventivata di € 5.227.656,08, come da decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022;
- che con delibera di Giunta n. 81 del 06/06/2023 è stato approvato il progetto definitivo PNRR - M5.C2 - LINEA DI INTERVENTO 2.2 - RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI - CUP I94J22000050001 per un importo complessivo pari ad € 5.227.656,08 finanziato da Next Generation EU -M5C2-Investimento 2.2 -PUI -Città Metropolitana di Venezia progetto "PIU' SPRINT" ;
- con determina a contrarre n. 668 del 09.06.2023 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori finanziati da Next

Generation EU -M5C2-Investimento 2.2 -PUI, PNRR M5.C2 Linea di Intervento 2.2 Recupero, progetto denominato "Recupero quali luoghi di aggregazione, di aree pubbliche ad oggi in stato di degrado per la promozione di attività e servizi scolastici, socio educativi, culturali e sportivi", intervento su Aree verdi CUP I94J22000050001, CIG 985728266F;

- con la succitata determina è stato demandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia (S.U.A. VE), ai sensi della convenzione prot. 67523 del 12.09.2018, prorogata al 31/12/2023 con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 13/2023 di indire, gestire e aggiudicare la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- che con determinazione dirigenziale n. 2372/2023 con la quale la Città Metropolitana di Venezia, all'esito della procedura di cui sopra, aggiudica l'appalto in oggetto all'operatore economico SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "Il Germoglio" ONLUS (c.f. 02612040275) con sede in Salzano (VE), Via Cornarotta n. 7/C, che ha offerto il ribasso del 9,01% sull'importo a base di gara per un importo di aggiudicazione di € 3.102.229,68 (di cui € 91.296,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

- che con determinazione del dirigente del Settore Urbanistica ing. Lucio Napetti n. 802 del 28.07.2023 il Comune di Chioggia ha preso atto dell'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto PNRR M5.C2 Linea di Intervento 2.2 Recupero, progetto denominato "Recupero quali luoghi di aggregazione, di aree pubbliche ad oggi in stato di degrado per la promozione di attività e servizi scolastici, socio educativi, culturali e sportivi", intervento su aree verdi CUP I94J22000050001 CIG 985728266F per un importo complessivo di euro 3.412.452,65, comprensivi di IVA al 10% per €

341.245,26 e di cui € 91.296,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con prot.n. 58082/2023 del 29/08/2023 della Città Metropolitana di Venezia, è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori denominati PNRR M5.C2 Linea di Intervento 2.2 Recupero, progetto denominato "Recupero quali luoghi di aggregazione, di aree pubbliche ad oggi in stato di degrado per la promozione di attività e servizi scolastici, socio educativi, culturali e sportivi", intervento su Aree verdi CUP I94J22000050001 CIG 985728266F, a favore dell'"Appaltatore", esperite le verifiche ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, confermato quanto autodichiarato dall'operatore economico stesso in sede di gara/dichiarazione sostitutiva ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, acquisito il certificato di comunicazione antimafia con prot. 58065/2023.

- che l'"Appaltatore" ha specificato nell'offerta, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del "Codice dei contratti", che sono inclusi nell'offerta i costi aziendali interni per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a euro 99.270,00 e i costi della manodopera pari a euro 948.213,00;

- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'art. 98 del "Codice dei contratti";

- che con la determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica ing. Lucio Napetti n. 802 del 28/07/2023, è stata dichiarata, e l'ufficiale rogante ne prende atto, l'avvenuta acquisizione di idonee dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6, 7 e 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 bis della legge 241/1990 nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei termini delle linee

guida ANAC, sia per il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Lucio Napetti Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Chioggia, sia per tutti gli altri dipendenti in qualunque modo coinvolti nel procedimento stesso;

- che l' "Appaltatore" e il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui trattasi hanno sottoscritto in data 26/10/2023 il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

- che l' "Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione dei contenuti della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO (Piano integrato di Attività e Organizzazione) del Comune di Chioggia per il periodo 2023-2025, approvato con Delibera di Giunta n. 29 del 28/02/2023 e di sottoscrivere il Patto d'integrità ivi allegato;

- che sono stati acquisiti, tra gli altri, i seguenti documenti:

a) il documento unico di regolarità contributiva, prot. n. INAIL 40671025 del 09/10/2023 dal quale l' "Appaltatore" risulta in regola;

b) il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. 985728266F, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

c) il CUP I94J2200005001 relativamente all'investimento pubblico di cui al presente contratto;

d) le attestazioni di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (SOA) acquisite tramite il Casellario delle Imprese liberamente accessibile attraverso il sito web della Autorità Nazionale Anticorruzione;

e) la dichiarazione richiesta dal d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, acquisita agli atti dalla SUAVE Città Metropolitana di Venezia quale dichiarazione integrativa alla domanda di partecipazione

alla gara in data 27/06/2023, confermata in data odierna;

f) il documento della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo in data 20.07.2023 dell' "Appaltatore".

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 (PREMESSE)**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

#### **ARTICOLO 2 (OGGETTO DELL' APPALTO)**

1. "Il Comune di Chioggia", come sopra rappresentato, affida all' "Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta, l' esecuzione dei lavori, CAT. OS24 ( categoria prevalente) e OS18-A, OS30 e OG3 "a misura", di cui al PNRR M5.C2 Linea di Intervento 2.2 Recupero, progetto denominato "Recupero quali luoghi di aggregazione, di aree pubbliche ad oggi in stato di degrado per la promozione di attività e servizi scolastici, socio educativi, culturali e sportivi", intervento su Aree verdi CUP: I94J22000050001 CIG: 985728266F, come da progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta n. 81 del 06/06/2023.

#### **ARTICOLO 3 (OBBLIGHI DELL' APPALTATORE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO)**

1. L' "Appaltatore" si obbliga ad eseguire l' appalto di cui all' art. 2 alle condizioni, patti e modalità previsti dai documenti ed elaborati del progetto esecutivo, approvato con delibera di Giunta n. 81 del 06.06.2023, dal piano operativo di sicurezza redatto in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e consegnato dall' "Appaltatore" al "Comune di Chioggia" in data 26/09/2023 e dall' offerta presentata dall' "Appaltatore".

2. Le Parti danno reciprocamente atto di avere sottoscritto con firma digitale per piena conoscenza ed integrale accettazione

tutta la documentazione e gli elaborati del progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta n. 81 del 06.06.2023. Tali documenti, unitamente all'offerta a ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara e alle polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 15 e 16 ancorché non materialmente allegati, si intendono comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto e restano depositati agli atti del "Comune di Chioggia".

#### **ARTICOLO 4 (CORRISPETTIVO DELL'APPALTO)**

1. Il "Comune di Chioggia" pagherà all'"Appaltatore", che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo netto di euro 3.102.229,68 (tremilionicentoduemiladuecentoventinove/68) comprensivo di euro 91.296,67 (novantunomiladuecentonovantasei/67) per oneri per la sicurezza connessi allo specifico appalto non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge.

2. Il "Comune di Chioggia" informa l'"Appaltatore", che ne prende atto, che il suddetto corrispettivo è soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all'originale progetto di cui al precedente articolo 3.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del "Codice dei contratti" ed il corrispettivo contrattuale rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

4. Qualora il "Comune di Chioggia", per tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso



d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del "Codice dei contratti", le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, determinati in base all'applicazione dello sconto di cui al preventivo approvato ai prezzi elencati nel documento di progetto "Analisi dei prezzi", ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta determinato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 106 del "Codice dei contratti".

5. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010 ai fini delle varianti e delle modifiche non sostanziali disposte ai sensi dell'art. 106 del "Codice dei contratti".

6. L'"Appaltatore" informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è il Sig. Favaro Gianni, [REDACTED] [REDACTED] al quale il "Comune di Chioggia" effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti. La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al "Comune di Chioggia".

7. L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo, da notificarsi al "Comune di Chioggia", a cura e spese dell'"Appaltatore" stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente nulla osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilità può attribuirsi al "Comune di Chioggia" per

pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

8. Il "Comune di Chioggia", come sopra rappresentato, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata con la determinazione n. 802 del 28/07/2023 al capitolo 338575, numero impegno 3668/2023, 84/2024, 19/2025 e 5/2026, per complessivi euro 3.412.452,65 IVA inclusa.

9. Il "Comune di Chioggia" avverte, inoltre, l'"Appaltatore" che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con le informazioni indicate al punto 6 2.1 del "Manuale di Istruzioni per il soggetto attuatore M5C2 Investimento 2.2.: Piani Urbani Integrati ( PUI) di cui alla Circolare n. 111 del 29/09/2022 del Ministero dell'Interno e comunicata con Circolare n. 119/2022 prot.n. 0028082 del 23/11/2022 del Ministero dell'Interno e più precisamente:

- titolo del progetto;
- indicazione "Finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU";
- estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- numero della fattura;
- data di fatturazione;
- estremi identificativi dell'intestatario;
- importo(con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- CUP del progetto;
- CIG della gara (ove pertinente);
- estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità);

oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento.

## **ARTICOLO 5 (TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)**

1. L' "Appaltatore" assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.

2. L' "Appaltatore" si impegna a comunicare al "Comune di Chioggia", per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

3. A tal fine l' "Appaltatore" si impegna ad utilizzare, con l' inserimento dei relativi codici CUP e CIG, per tutte le transazioni derivanti dal presente contratto, i seguenti conti correnti dedicati:

- IT 43 N 08749 36270 000000000946, CENTRO MARCA BANCA, Agenzia di SALZANO(VE) persone delegate ad operare:

- FAVARO GIANNI, [REDACTED], operante in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE - PRESIDENTE DEL CDA;

FAVARO MARTINA, [REDACTED] [REDACTED], operante in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE - VICE PRESIDENTE DEL CDA;

STEVANATO MASSIMO, [REDACTED], operante in qualità di DELEGATO - DIRETTORE TECNICO;

giusta comunicazione prot. n. 57357 del 12/10/2023, in atti.

4. L' "Appaltatore" si impegna a dare immediata comunicazione al "Comune di Chioggia" ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo competente della notizia dell' inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Il "Comune di Chioggia" e l' "Appaltatore" si danno

reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

#### **ARTICOLO 6 (TERMINI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI)**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 960 naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori.

#### **ARTICOLO 7 (PENALE PER I RITARDI E PREMIO DI ACCELERAZIONE)**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, il "Comune di Chioggia" applicherà all'"Appaltatore" una penale nella misura dello 1 per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale di cui al comma 1, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori dopo un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il dieci per cento (10%) dell'importo del contratto, pena la facoltà per il "Comune di Chioggia" di risolvere il contratto in danno dell'"Appaltatore".

3. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel bando o nell'Avviso di indizione di gara, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo 1,00 per mille dell'importo netto contrattuale, mediante

utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

#### **ARTICOLO 8 (LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI)**

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del "Codice dei contratti" è prevista la corresponsione in favore dell'"Appaltatore" di un'anticipazione del 20% ventipercento sul valore del contratto, pari a euro 620.445,94 (seicentoventimilaquattrocentoquarantacinque/94) da erogare e recuperare alle condizioni di legge.

2. Il pagamento del corrispettivo avverrà in più soluzioni al raggiungimento di un importo non inferiore a € 120.000,00 come e alle condizioni previste dal Capitolato speciale di appalto all'art. 24. La rata di saldo, previa presentazione del conto finale dei lavori sottoscritto dall'"Appaltatore", verrà erogata nella tempistica e con le modalità previste dal Capitolato speciale di appalto all'art. 25.

3. Le parti espressamente concordano che il certificato di pagamento dovrà essere rilasciato dal Responsabile del procedimento, fatti salvi i presupposti di legge.

4. Il pagamento, salvi i presupposti di legge, dovrà essere effettuato entro trenta (30) giorni dall'emissione del certificato di pagamento. Nel caso in cui la relativa fattura venga emessa in data successiva alla data del certificato di pagamento, il pagamento verrà effettuato entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima.

5. Le parti espressamente concordano che il certificato di collaudo dovrà essere emesso, salvi i presupposti di legge, entro

il termine di tre (3) mesi dall'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

6. Le parti espressamente concordano che il "Comune di Chioggia" dovrà approvare il certificato di collaudo entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento del certificato medesimo, salvi i presupposti di legge.

7. Il pagamento del saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, avverrà entro trenta (30) giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Nel caso in cui la relativa fattura o altra documentazione prevista dalla legge, quale presupposto necessario da fornire a cura dell'"Appaltatore" per il pagamento venga presentata successivamente alla data del predetto certificato, il termine di trenta (30) giorni decorrerà dalla relativa acquisizione.

#### **ARTICOLO 9 (PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI)**

1. Le parti prendono atto che l'"Appaltatore" ha presentato prima della consegna dei lavori il programma di esecuzione secondo le modalità previste dal combinato disposto degli art. 43 comma 10 del DPR 207/2010 ed art. 1 lettera f del DM 49/2018.

#### **ARTICOLO 10 (SOSPENSIONI DEI LAVORI)**

1. Il "Comune di Chioggia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che trova applicazione per le sospensioni dei lavori l'articolo 107 del "Codice dei contratti".

#### **ARTICOLO 11 (CONTROLLI)**

1. Durante il corso dei lavori il "Comune di Chioggia" potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati, che devono essere della migliore qualità, con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad

accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri dell'“Appaltatore” circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lettere e) ed i), del D.P.R. 207/2010.

3. I controlli e le verifiche eseguite dal “Comune di Chioggia” nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'“Appaltatore” per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'“Appaltatore” stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'“Appaltatore”, né alcuna preclusione in capo al “Comune di Chioggia”.

#### **ARTICOLO 12 (SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DELLA REGOLARE ESECUZIONE)**

1. Il “Comune di Chioggia” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trovano applicazione le disposizioni di cui alla Parte II, titolo X, del D.P.R. 207/2010 nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati.

#### **ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)**

1. Il “Comune di Chioggia” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del presente contratto gli articoli n. 108 e n. 109 del “Codice dei contratti” e l'articolo n. 92 del D.Lgs. 81/2008.

2. Il “Comune di Chioggia” recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

3. L'“Appaltatore” si impegna, inoltre, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con il “Comune

di Chioggia", gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", come modificato dal D.P.R. 81/2023, e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Chioggia consultabile sul sito del Comune di Chioggia - Amministrazione Trasparente. Il "Comune di Chioggia", verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all'"Appaltatore" assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il "Comune di Chioggia" procederà all'applicazione della penale di cui all'articolo 7 del presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile. Il "Comune di Chioggia" può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, del D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

**ARTICOLO 14 (MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)**

1. Il "Comune di Chioggia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, non si fa luogo ad arbitrato alcuno.

2. L'"Appaltatore" accetta come Foro competente il Foro di Venezia.

**ARTICOLO 15 (CAUZIONE DEFINITIVA)**

1. Il "Comune di Chioggia" e l'"Appaltatore" dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto



l' "Appaltatore" ha costituito, ai sensi dell' articolo 103 del "Codice dei contratti", cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria numero 2023/50/2678262, in data 22/09/2023, stipulata con SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI con sede legale in Via Corte d' Appello 11, 10122 Torino (Italia), per euro 124.089,19 (centoventiquattromilaottantanove/19).

2. L' originale della polizza fideiussoria di cui al comma 1 è stato acquisito dal R.U.P. ed è conservato agli atti del "Comune di Chioggia" e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato.

3. L' originale della polizza fideiussoria di cui al comma 1 è stato firmato dal Responsabile Unico del Procedimento e tale firma ha valore di validazione e dichiarazione di regolarità.

4. Il "Comune di Chioggia" e l' "Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la polizza fidejussoria di cui al comma 1 sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall' articolo 103, comma 5, del D.Lgs. numero 50/2016.

5. Il "Comune di Chioggia" e l' "Appaltatore" concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell' "Appaltatore", il "Comune di Chioggia" ha diritto di valersi di propria autorità della polizza fidejussoria di cui al comma 1 e che l' "Appaltatore" è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se il "Comune di Chioggia" abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

6. Il "Comune di Chioggia" e l' "Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la polizza fidejussoria di cui al comma 1 cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di collaudo o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, come previsto dall' art. 103, comma 5, del "Codice dei contratti".

## **ARTICOLO 16 (POLIZZA ASSICURATIVA)**

1. Il "Comune di Chioggia" prende atto che l'"Appaltatore", come previsto dall'art. 103, comma 7, del "Codice dei contratti", ha stipulato polizza assicurativa numero 2023/06/2118534, con inizio copertura assicurativa dal 22/09/2023, con SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI con sede legale in Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia), per un massimale di euro 3.102.229,68 (tremilionicentoduemiladuecentoventinove/68) per danni ad opere, di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni agli impianti ed opere preesistenti, di euro 3.102.229,68 (tremilionicentoduemiladuecentoventinove/68) per demolizioni e sgombero.

2. La polizza di cui al precedente comma 1 copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila,00) e ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. L'originale della polizza di cui al comma 1 è stato acquisito dal Responsabile Unico del Procedimento e conservato agli atti del "Comune di Chioggia" e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato.

L'originale della polizza di cui al comma 1 è stato firmato dal Responsabile Unico del Procedimento e tale firma ha valore di validazione e dichiarazione di regolarità.

## **ARTICOLO 17 (SUBAPPALTO)**

1. Il "Comune di Chioggia" dà atto che l'"Appaltatore" potrà subappaltare le lavorazioni oggetto di affidamento nei limiti e secondo le forme e i modi previsti dall'art. 105 del "Codice dei contratti".

**ARTICOLO 18 (OBBLIGHI DELL'“APPALTATORE” NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI)**

1. L'“Appaltatore” dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di riferimento per il servizio oggetto del presente contratto ed agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

**ARTICOLO 19 (OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)**

1. Le Parti danno atto che l'“Appaltatore”, è in regola rispetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 come risulta dalle verifiche effettuate in sede di acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione.

**ARTICOLO 20 (RISPETTO DEL PNRR)**

1. Il progetto dovrà prevedere il rispetto del principio DNSH. Le prestazioni e le lavorazioni di cui al presentate Capitolato dovranno rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di “non arrecare un danno significativo - do not significant harm” (DNSH), nel rispetto degli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852, il tagging climatico e ambientale ed eventuali ulteriori condizioni specifiche dell'investimento. Tutte le prestazioni svolte dovranno altresì garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente alla parità di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali. L'Affidatario dovrà: - avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei

tempi previsti dal disciplinare - rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di "non arrecare un danno significativo - do not significant harm" (DNSH), a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del consiglio del 12.02.2021, i principi del tagging climatico, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed ulteriori condizionalità specifiche della Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 del PNRR;

2. Nell'esecuzione del progetto dovranno essere rispettati gli obblighi introdotti dall'art. 47 DL. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021.

Come stabilito dall'art. 47, commi 3 e 3 bis, gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici), devono impegnarsi, nel caso di aggiudicazione della procedura ed entro 6 mesi dalla stipula del contratto a consegnare alla Stazione appaltante quanto segue: a) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021); b) la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione del legale rappresentante che attesti di

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) ed una relazione che chiarisca l'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Affidatario nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021). L'impegno all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 bis, in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 viene richiesto anche agli Operatori economici con più di cinquanta dipendenti. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3 e 3 bis comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui all'art. 19 ultimo comma del Capitolato d'Appalto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3bis sono pubblicati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile

universale. In attuazione dell'art. 47, comma 4, ultimo capoverso, l'Affidatario deve altresì impegnarsi ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. La percentuale di incremento indicata deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie. Per il calcolo della percentuale di incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale. Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante. In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la documentazione di cui all'art. 47 comma 2 o 3 e 3 bis del medesimo articolo deve essere prodotta da: - nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, da ciascuno degli operatori economici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3 bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021; - nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici partecipanti

tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

#### **ARTICOLO 21 (DOMICILIO DELL' "APPALTATORE")**

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l' "Appaltatore" elegge domicilio nel Comune di Chioggia.

#### **ARTICOLO 22 (SPESE CONTRATTUALI)**

1. L' "Appaltatore" assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le spese contrattuali sono a carico dell' "Appaltatore" che ha già provveduto a depositarle presso il tesoriere del Comune - Intesa Sanpaolo S.p.A., agenzia di Chioggia, Corso del Popolo n. 1227.

#### **ARTICOLO 23 (REGISTRAZIONE)**

1. Ai fini fiscali si dichiara che il valore complessivo del presente contratto è pari a euro 3.102.229,68 (tremilionicentoduemiladuecentoventinove/68) ed è soggetto ad I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e s.m.i..

#### **ARTICOLO 24 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)**

1. IL "Comune di Chioggia", ai sensi del Nuovo Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, informa l' "Appaltatore" che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

2. Il Responsabile per il trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Urbanistica ing. Lucio Napetti.

Le parti danno atto che sul presente Contratto non sussistono situazioni di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 e agli artt. 7 e 14, c. 2 e 3, del D.P.R. 62/2013, in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente Atto e all'ufficiale rogante.

E, richiesto, io Segretario Generale ufficiale rogante ho redatto il presente atto mediante strumenti informatici in formato Pdf su 24 facciate a video, ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, a conferma lo approvano e lo firmano digitalmente.

Io Segretario Generale - Ufficiale rogante, attesto di aver verificato la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dalle parti, e a mia volta firmo digitalmente l'atto in presenza dei componenti medesimi.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Paola Carraro

Il Dirigente del Settore Urbanistica  
Ing. Lucio Napetti

Legale Rappresentante della ditta      IL GERMOGLIO COOPERATIVA  
SOCIALE ONLUS  
Gianni Favaro